

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 738-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**  
col **Ministro delle finanze**  
col **Ministro del tesoro**  
col **Ministro dei trasporti e della navigazione**  
col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**  
e col **Ministro del commercio con l'estero**

(V. Stampato Camera n. 853)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1994

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle imposte sui redditi afferma il principio che non si può applicare più volte la stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto. Ciò non impedisce peraltro eventuali doppie imposizioni nel caso in cui il reddito venga sottoposto a tassazione anche in un altro Stato. Per evitare tale spiacevole conseguenza sorge la necessità di stipulare apposite convenzioni e la necessità è tanto più avvertita quanto più stretti diventano i rapporti economici internazionali.

La Convenzione alla quale si riferisce il disegno di legge in discussione - il cui *iter* venne interrotto nella passata legislatura per effetto del ricorso alle elezioni anticipate - segue uno schema ormai consolidato nella prassi dei paesi aderenti all'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la quale ha redatto nel 1977 un modello di convenzione-tipo, per facilitare gli accordi bilaterali volti ad evitare le doppie imposizioni. Tra gli scopi dell'OCSE nel redigere la convenzione-tipo vi è anche quello di aiutare i paesi in via di

sviluppo a stipulare accordi equi con gli Stati economicamente più forti. La Convenzione delimita anzitutto il campo di applicazione e reca poi disposizioni concernenti i redditi immobiliari, gli utili e i dividendi delle imprese, gli interessi e gli utili di capitali, regolamentando altresì la materia relativa alle professioni indipendenti, al lavoro subordinato e alle pensioni.

La Convenzione di cui si discute si inserisce nel quadro di altri significativi accordi in materia economica sottoscritti recentemente con il Messico (accordo-quadro di cooperazione economica, convenzione finanziaria, accordo turistico) che mirano ad intensificare e migliorare le relazioni economiche ed industriali tra i due paesi in particolare grazie ad un maggiore afflusso di investimenti italiani in Messico.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, chiede l'approvazione del disegno di legge.

BONANSEA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO)

19 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

18 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale*.